

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1987

Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», prevede l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica e per l'attività di cooperazione allo sviluppo; in tale contesto hanno avuto, nella prima applicazione della legge, titolo di precedenza, valevole per soli trenta giorni, «i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo» (vedi articolo 12, comma 6, lettera b).

Quindi si rende necessario introdurre una più duratura disciplina per i cittadini italiani

che prestano o hanno prestato servizio quali dipendenti delle organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia, dando la possibilità a tale personale di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche per il personale da esse dipendente e, nel caso di assunzione, di riscattare a totale proprio carico gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali; e ciò nel presupposto di una equiparazione formale, oltre che sostanziale, del servizio prestato dai cittadini italiani presso le ricordate organizzazioni a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche italiane.

La scuola italiana non prepara i giovani per la funzione pubblica internazionale e, anche quando si presentano soggetti che hanno

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquistato le necessarie qualifiche studiando anche all'estero, manca l'incentivo a servire le organizzazioni internazionali; pertanto la disciplina proposta relativa al personale in questione costituirebbe un incentivo a prestare servizio nelle organizzazioni internazionali. Infatti, dopo lo svolgimento di tale servizio questo personale potrebbe fruire di un sistema volto a consentire un reinserimento nell'amministra-

zione pubblica italiana, reinserimento che non potrebbe che giovare a tale amministrazione, consentendole di fruire di esperienze e conoscenze acquisite all'estero che spaziano da quelle linguistiche a quelle relative a nuovi metodi organizzativi e di lavoro, specie nel campo della cooperazione allo sviluppo, che attualmente è diventato un campo di forza della politica estera italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio prestato dai cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche italiane.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini italiani, che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso le organizzazioni di cui all'articolo 1, possono partecipare ai pubblici concorsi, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, con modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I cittadini indicati nell'articolo 1 che vengono assunti nelle pubbliche amministrazioni italiane con i benefici di cui alla presente legge, qualora desiderino riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali, devono versare agli enti competenti la totalità dei contributi relativi agli anni da riscattare ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.